

DELIBERA NR. 23/2019 dd. 18/10/2019



**Regolamento per l'assegnazione di riconoscimenti economici, e trattamenti *ad personam* aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL e dall'Accordo Integrativo per i dipendenti della
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste**

Premessa

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'individuazione, il conferimento e le modalità di assegnazione di riconoscimenti economici, e trattamenti *ad personam* al personale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste (d'ora in poi denominata "Fondazione"). L'assegnazione dei riconoscimenti economici e di trattamenti *ad personam* al personale rappresenta uno strumento di valorizzazione delle professionalità dei lavoratori, nonché di riconoscimento della competenza, della responsabilità e della volontà di contribuire attivamente e fattivamente alla sussistenza e alla crescita della Fondazione.

1. Entrata in vigore del Regolamento

1.1 Il nuovo Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di approvazione con delibera del Consiglio di indirizzo. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono uniformarsi al presente regolamento, qualora incompatibili o difformi, poiché sostituite dalle presenti.

2. Campo di applicazione del Regolamento

2.1 Il nuovo Regolamento si applica a tutti i lavoratori della Fondazione, senza distinzione di ruolo, livello e data di assunzione.

3. Definizione dei trattamenti retributivi aggiuntivi

3.1 Per riconoscimento economico si intende l'attribuzione di un corrispettivo "una tantum" a titolo di riconoscimento speciale al lavoratore non valido ad alcun altro istituto contrattuale e/o retributivo.

3.2 Per trattamento *ad personam*, si intendono tutti gli elementi retributivi aggiuntivi contrattati con il singolo lavoratore e non definiti dal CCNL o dall'Accordo Integrativo Aziendale vigenti al momento della stipula del contratto o dell'accordo individuale.

4. Riconoscimento di trattamenti aggiuntivi *ad personam*

4.1 L'assegnazione di riconoscimenti economici e di trattamenti *ad personam* possono essere conferiti e concordati, compatibilmente con le risorse di bilancio, nel pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL, nonché delle indicazioni dei Ministeri Vigilanti e dei principi generali di buona amministrazione.

4.2 Il datore di lavoro può assegnare, a propria discrezione, riconoscimenti economici "una tantum" ai lavoratori che per la particolarità del singolo lavoro svolto, per professionalità dimostrata, per delicatezza ed importanza degli affari e/o compiti trattati o per il raggiungimento di specifici obiettivi o che per particolari e specifiche attività meritevoli di attenzione, si siano distinti per l'apporto fondamentale dato al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione e nello svolgimento delle proprie mansioni.

4.3 Il datore di lavoro può proporre e contrattare autonomamente con il lavoratore il riconoscimento di trattamenti retributivi *ad personam* da assegnare per determinati periodi di tempo in relazione a particolari posizioni ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per specifici incarichi ricoperti ad interim o meno, per obblighi assegnati temporaneamente, per sostituzione di personale assente, tenuto conto della situazione strutturale-organizzativa e dell'andamento economico-finanziario della Fondazione.



4.4 Possono essere inoltre riconosciuti trattamenti retributivi *ad personam* anche a funzionari e dirigenti soggetti a reperibilità telefonica.

4.5 L'eventuale assegnazione di *ad personam* può tendere anche alla valorizzazione della funzione tipica assegnata al lavoratore dipendente di alto livello, in termini di processi gestionali caratterizzati da un elevato livello qualitativo, da alte e consolidate specializzazioni per la soluzione di problematiche interdisciplinari di notevole rilevanza ovvero dallo svolgimento di compiti di coordinamento e controllo, attuati con carattere di continuità e con ampia autonomia decisionale e con conseguente assunzione di piena responsabilità per il funzionamento, l'attuazione e lo sviluppo dei programmi e delle funzioni cui gli stessi lavoratori sono preposti.

4.6 Gli eventuali importi complessivamente assegnati come *ad personam* a ciascun dipendente non possono superare il 100% della retribuzione lorda tabellare complessiva prevista per il livello di appartenenza dal CCNL e dall'Accordo Integrativo vigenti al momento della definizione dell'importo fermo restando che l'eventuale trattamento riconosciuto come da punto 4.4 viene valorizzato in non meno di 250,00 € mensili lordi validi per 12 mensilità, utili al solo fine del TFR, con esclusione di qualsiasi altro istituto contrattuale.

5. Aggiornamento e revisione

5.1 Il presente Regolamento è soggetto periodicamente a revisione.